

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- approvare il Calendario venatorio regionale, per la stagione 2020/2021, di cui agli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm. e ii.;
- Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;
- Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- Documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 , che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- Documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e ss.mm. e ii.;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.
- Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015”;
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
- D.A. n. 108 del 18.02.2020 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.G.R. n. 833 del 29/06/2020 Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente: "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2020/2021"

MOTIVAZIONE

L'art. 30 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente Commissione consiliare, approva il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuati le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.

La presente proposta di calendario tiene conto anche di alcune indicazioni avanzate dai soggetti interessati, in particolare gli Ambiti Territoriali di Caccia e le Associazioni Venatorie Regionali più volte ascoltate nella fase di predisposizione dell'atto.

Con nota prot. n. 429114 del 24/04/2020 inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stata trasmessa la proposta di calendario venatorio, per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 18, L. 157/92. L'ISPRA ha trasmesso il parere con nota prot. n. 26651 del 19 giugno 2020 assunta al protocollo della Giunta regionale con n. 621240 del 19/06/2020 in cui, tra le altre cose, si dichiara: "Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune. L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte di questa Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.". Nella definizione dell'atto, pertanto, anche laddove non ci siano corrispondenze con quanto proposto da ISPRA, sono state puntualmente espresse tutte le motivazioni tecniche e scientifiche di supporto alla sua stesura.

In definitiva quindi nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021 sono stati valutati il parere espresso dall'ISPRA, le leggi di settore, le Direttive europee, la giurisprudenza, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella "Normativa di riferimento", unitamente al parere n.210 del 08/07/2020 protocollato con numero 0745077 del 09/07/2020 della II^a Commissione assembleare permanente e ad altre valutazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte contenute nel presente atto.

In particolare:

- visto l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, che al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie;

- visto il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che *"L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli."*;
- considerato che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della legge 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- considerato che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- tenuto conto che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- considerato che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui *«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale»* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);
- tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere *"...dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92." (pag.4). La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti" (pag. 4);

- considerato, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;
- viste le indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;
- visto il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- considerato, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l’attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l’incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”;
- osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione europea);
- rilevato altresì che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;
- considerato che l’art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l’ISPRA come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l’istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall’ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall’Amministrazione regionale la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere;
- considerato che l’apertura alla terza domenica di settembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” per tutte le specie indicate nel calendario venatorio;
- atteso che con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l’Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d’Incidenza.
- ritenuto di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell’allegato calendario venatorio, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici, si esplicitano in dettaglio per ogni specie le seguenti considerazioni:

Specie non migratrici – Corvidi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*) consentirne il prelievo venatorio:
 - dal 01 ottobre al 10 febbraio 2021;

in considerazione di quanto disposto:

- dall'ex art. 18 della legge n. 157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'Ispra;
- dal fatto che le tre specie sono considerate a livello europeo in buono stato di conservazione;
- in recepimento di quanto indicato da ISPRA nel parere espresso per il presente calendario;

Specie non migratrici - Galliformi

- Starna (*Perdix perdix*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 06 dicembre 2020 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n. 157/92 che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- del documento tecnico n. 14 "La starna" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (febbraio 1993) secondo il quale "L'inizio della deposizione ha luogo generalmente a partire dalla fine di aprile con un picco nella prima metà di maggio." (pag. 21); "Le prime uova schiudono tra la fine di maggio ed i primi di giugno con il picco di schiusa che generalmente si colloca nell'ultima decade del mese di giugno." (pag. 22). Considerata pertanto una dipendenza dei giovani dai genitori di 60 giorni, il periodo di allevamento si concluderebbe verso la fine di agosto-primi di settembre. A seconda delle annate e in relazione alle condizioni climatiche vi può essere un leggero anticipo o ritardo dell'inizio della deposizione;
- del fatto che, così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui alla pag. 11 è riportato: "la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione".

È fatto divieto di cacciare la Starna sull'intero territorio degli AA.TT.CC. AN1, AP, FM, PS2 in cui sono in atto programmi sperimentali di ricostituzione/ripopolamento della popolazione del fasianide.

- Fagiano (*Phasianus colchicus*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 06 dicembre 2020 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica

in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre;
- che le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre) (pag.12); nella Guida per la stesura dei calendari si afferma che: "L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende Faunistico Venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che effettuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato" (pag.12, accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, oltre al fatto che si tratta solamente della prima settimana.
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 37 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre.

Di seguito, si ritiene poi opportuno fornire altre considerazioni a sostegno delle decisioni che riguardano il prelievo della specie:

- l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale alla 3^a domenica di settembre allinea la Regione Marche con la quasi totalità delle altre Regioni, in primis con quelle confinanti;
- le popolazioni del fagiano attualmente presenti sono frutto quasi esclusivamente di immissioni di selvatici provenienti da allevamenti;
- i fagiani realmente selvatici sono praticamente impossibili da individuare viste le continue e annuali immissioni di soggetti di allevamento;
- le cure parentali della specie si concludono abbondantemente prima della data indicata e la cosiddetta seconda covata che può avvenire nel corso dell'estate è da ritenersi possibile, ma non una costante, solamente nel caso in cui la stagione e le condizioni meteo avverse possano aver distrutto la precedente fase di cova. Infatti le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative.

- Coturnice (*Alectoris graeca*)

- non è consentito il prelievo della Coturnice fatti salvi specifici Piani di gestione predisposti come indicato dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre al 06 dicembre 2020 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione :

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n. 157/92 che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA che ritiene teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di agosto) un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 novembre;
- del fatto che è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato rispetto ai *Key Concepts* ed alla normativa nazionale;
- del fatto che il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato a 2 capi/cacciatore per giornata;
- del fatto che mentre l'ISPRA ritiene di escludere dal Calendario venatorio la Pernice rossa in quanto taxon alloctono per le Marche e paradossalmente suggerisce la contestuale attivazione di un programma di controllo o eradicazione, i dati della letteratura scientifica confermano contrariamente la presenza della Pernice rossa nell'intero Bacino Mediterraneo anche in considerazione delle percentuali di alleli riscontrati sulle popolazioni di coturnice e pernice rossa dalla Penisola Iberica all'Albania passando per la Penisola Italiana come dimostrato da Brichetti P. e Fracasso G., 2004 – Ornitologia Italiana, Vol. 2 – Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore "In tempi storici ritenuta diffusa sull'Appennino centro-settentrionale (Piemonte-Marche) e nell'Arcipelago Toscano), ma quasi ovunque in sensibile decremento; estinta a Capraia, Pianosa e sulle Alpi Venete e Lombardia a fine XIX secolo" e avvalorato da testi storici come Giglioni 1886 – Avifauna Italica, in cui l'autore racconta che "popolazioni di coturnice presenti nell'Ascolano vivevano a contatto con popolazioni di pernice rossa" e Arrigoni degli Oddi 1904 – Manuale di Ornitologia Italiana. pag. 505: "In Italia questa specie abita parecchi distretti del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Piemonte (Cuneo e Alessandria) e della Liguria, gli Appennini delle province settentrionali e centrali (Emilia, Marche e Toscana) sino al Monte Vettore.....”

- L'ISPRA stesso ne ha certificata la presenza nei recenti pareri espressi per i rinnovi delle Aziende Faunistico Venatorie presenti nelle Marche suggerendo metodologie specifiche per le attività di ripopolamento o reintroduzione;
- il prelievo della pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1 è consentito dal 20 settembre al 31 ottobre;

Uccelli acquatici

- Alzavola (*Anas crecca*)

consentirne il prelievo venatorio dal 02 settembre 2020 al 21 gennaio 2021, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva:
- Alzavola (pag.14): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si svolge tra agosto e dicembre, con picchi in ottobre e novembre, e quella primaverile ha luogo tra febbraio ed aprile, con la massima consistenza in marzo.” e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 26 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nelle schede n.9, 10 e 12 del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.
- Lo studio recentemente pubblicato sulla Rivista Internazionale Scientifica “IBIS” nel 2019, riguardante la migrazione pre-nuziale dell'alzavola, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare su alzavole svernanti in Italia, ha stabilito che la migrazione prenuziale comincia nella prima decade di febbraio;

- Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

consentirne il prelievo venatorio dal 02 settembre 2020 al 21 gennaio 2021, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- di quanto riportato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” al paragrafo 2.7.12, che prevede quale valore aggiunto, l’uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae in quanto ciò determinerebbe la riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- delle conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” che evidenziano come “La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.”
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.21): ” Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa. Il mantenimento dell’attuale data di chiusura della caccia appare, infatti, accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell’ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall’attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l’opportunità di concentrare l’attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie, evitando qualsiasi prelievo nei periodi di ammissibilità solo parziale.”
- Marzaiola (*Anas querquedula*)

consentirne il prelievo venatorio dal 02 settembre 2020 al 21 gennaio 2021 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*)

consentirne il prelievo dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva:

Canapiglia (pag.9): *“Fenologia della migrazione: la specie è migratrice regolare, con movimenti tra settembre e metà dicembre (picco ottobre novembre) e metà gennaio e aprile. Successivamente si assiste ad una diminuzione delle ricatture fino all’inizio di gennaio, seguita da un incremento nelle ultime due decadi del mese, con un massimo stagionale nella terza.”* e pertanto ipotizzando l’inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, applicando la sovrapposizione di una decade per la chiusura, come previsto al paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” il termine del prelievo venatorio è possibile al 31 gennaio.

Codone (pag.24): *“Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si osserva tra settembre e metà dicembre (picco tra metà ottobre e metà novembre) mentre quella pre-riproduttiva ha inizio a fine gennaio e termina ad aprile, con il massimo delle presenze da metà febbraio a marzo.”* e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporterebbe alcuna sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nelle schede n.9, 10 e 12 del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

In considerazione delle indicazioni contenute nella Guida, viene stabilito per il prelievo della specie un tetto giornaliero di 5 capi e annuale di 25 per cacciatore.

- Fischione (*Anas penelope*), Mestolone (*Anas clipeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

Più in particolare per il Moriglione:

- La scheda IUCN sulla specie dimostra che il prelievo venatorio non è un fattore di maggiore criticità per la specie.
- Una raccolta dati recente, analizzata statisticamente e presentata al Duck Specialist Symposium, tenutosi in Scozia nell'aprile 2018, ha dimostrato che un'analisi dei prelievi di moriglione in Italia, effettuata su 34 appostamenti specialistici per la specie, produce una tendenza all'incremento del prelievo in otto stagioni dal 2010/11 al 2017/18, che dimostra una possibile ripresa delle presenze della specie in Italia, in particolare durante la migrazione autunnale, in cui sono presenti differenti popolazioni di origine centro-orientale europea.

Aythya ferina direct specialized hunters enquiry: TRIM trend Index harvest/huntingdays/active guns Moderate increase ($p < 0.05$) **Slope 1.0284** s.e.= 0.012

- I risultati dei censimenti invernali in tre importanti siti di svernamento in Italia, tra cui il lago Trasimeno, che ospita fino a 30.000 soggetti, confermano l'incremento recente suggerito dai dati di prelievo. Si riportano i grafici delle tre zone:





Fig. 1: Moriglioni censiti in Regione Lombardia dal 2002 al 2018 (Longoni & Fasola, 2019).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Moriglioni censiti in provincia di Perugia dal 2015 al 2019. Il Lago Trasimeno ha ospitato da 24.000 a 30.000 esemplari circa negli ultimi 3 anni, cioè la maggior parte della popolazione svernante in Italia.



Moriglioni censiti in Laguna di Venezia dal 1993 al 2018 (linea blu). Nel 2019, solo in Laguna di Venezia, sono stati censiti 12.544 moriglioni, che dimostrano un aumento ancora più evidente nel gennaio 2019. (Bon & Basso, 2018).

Questi dati aggiornati al 2018 o 2019 sono importanti poiché le analisi che hanno portato alla definizione “Vulnerabile” della specie e alla valutazione del “declino” sono ferme al 2010 per l’Italia e al 2015 per l’Europa.

La specie inoltre è soggetta a stretti limiti di prelievo da alcuni anni proposti da ISPRA, che prevede nella gran parte delle regioni un prelievo per cacciatore di 2 capi al giorno e 10 all’anno, la più stringente limitazione al carnere mai attuata in Italia sugli uccelli migratori. Questa misura, unita alla pianificazione del territorio che prevede un numero molto elevato di zone umide vietate alla caccia, è di fatto una forma di piano di gestione, che ottempera alle disposizioni dell’articolo 7 comma 4.

Per questi motivi l’attuale gestione faunistico-venatoria e ambientale della specie in Italia dimostra un successo, con incrementi importanti dopo il periodo di declino. La conclusione evidente è che non bisogna agire sulla caccia per riportare la specie in una situazione favorevole, bensì su fattori ambientali, in particolare nei luoghi riproduttivi e di svernamento.

Più in particolare per la Pavoncella:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Un lavoro scientifico recente, che ha analizzato le ricatture in ambito Europeo, ha dimostrato che il prelievo venatorio non è la causa del declino della specie. (Souchay & Shaub, 2016).

Questo dimostra che le azioni da intraprendere, così come espresso nel Piano d'Azione Internazionale Multispecie, sono prioritariamente due, il controllo dei predatori e delle pratiche agricole.

Inoltre la pavoncella è giudicata in "incremento moderato" come popolazione svernante dall'ISPRA (Zenatello et al., 2014), e in incremento come popolazione nidificante (Nardelli et al., 2015).

Questo dimostra che in Italia la gestione della specie, che include la caccia con limiti di prelievo dal 2010, è sostenibile e adempie all'articolo 7 comma 1, secondo cui:

....Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione...

Inoltre per quanto riguarda la Pavoncella ed il Moriglione, l'ISPRA negli scorsi anni ha sempre espresso parere favorevole circa la possibilità di cacciare le due specie condizionando ovviamente l'autorizzazione a determinate prescrizioni. Quest'anno, lo stesso Istituto manifesta la difficoltà di esprimere valutazioni tecniche stante la nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 0039696 del 28 maggio u.s. con cui si invitano le Regioni e le Province autonome di escludere, in sede di approvazione dei calendari venatori per la stagione 2020/2021, la previsione del prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella.

La posizione del Ministero è oggettivamente in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 18 della L. 157/1992. Le Regioni stesse, in sede di pubblicazione dei propri calendari venatori stagionali, debbono rispettare il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/1992 per quanto espressamente stabilito dal comma 4 dello stesso articolo.

L'inserimento di moriglione e pavoncella nell'allegato A dell'Accordo AEWA (rectius: nella colonna A della tabella 1 dell'allegato III dello stesso Accordo) non è riportata correttamente nella lettera del Ministero, infatti le due specie sono assegnate a due categorie diverse. La pavoncella è inserita nella colonna A categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d'azione (in vigore a livello europeo), mentre il moriglione è nella colonna A categoria b, ma il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, è del tutto irrilevante. Infatti tale Accordo può trovare applicazione nell'ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest'ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 L. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l'Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell'ordinamento comunitario né nell'ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri.

Il caso EU-Pilot 6955/14 richiamato inoltre ha come previsto la natura ,meramente istruttoria e la sua pendenza non integra alcun accertamento di mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per l'apertura di una procedura di infrazione (così T.A.R. Liguria, sez. II, n. 10/2016 e T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 390/2016 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva "Uccelli Selvatici" (cfr. punto 2.4.26) è previsto che i piani di gestione possano essere elaborati a differenti livelli territoriali – a livello comunitario, nazionale o locale – di talché è rimessa alla discrezionalità delle Regioni assumere, sulla base dei dati di prelievo, determinazioni che, tenuto conto della consistenza delle due specie sul proprio territorio, ne consentano il prelievo. La pavoncella è peraltro classificata "non a rischio" e in aumento in Europa e Italia, mentre la specie moriglione è classificata "vulnerabile", ma le popolazioni svernanti in Italia sono in aumento negli anni dal 2015 al 2019-20. Per entrambe le specie il prelievo venatorio non è ritenuto comunque una causa del declino.

Infine sulla possibilità di prelevare le due specie è intervenuto anche il Consiglio di Stato con l'ordinanza Sez. III del 18.10.2019 che ha ritenuto cacciabili moriglione e pavoncella fino al 19 gennaio.

- *Moretta (Aythya fuligula)*

consentirne il prelievo venatorio dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021 in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

Per quanto riguarda la specie Moretta non si è ritenuto opportuno sospendere il prelievo venatorio per le seguenti considerazioni:

- la richiesta di divieto dell'ISPRA si fonda sulla tutela della specie moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie;
- diversamente da quanto descritto da ISPRA, lo stato della popolazione della specie moretta tabaccata è stato oggetto di una modifica di categoria nella recentissima "European Red List of Birds" del 2015, documento ufficiale della Commissione Europea, ed è passata dalla categoria "Vulnerable" alla categoria "Least concern" ovvero minima importanza, la categoria delle specie comuni non a rischio, a seguito di un miglioramento della situazione demografica della specie, riconosciuto dalle Istituzioni Europee;
- il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostra che la specie moretta tabaccata è in forte aumento anche in Italia, sia nel trend 2001-2010, sia nel lungo termine 1993-2010 (Zenatello et. al., 2014), dimostrando così che la caccia alla moretta, svoltasi nei periodi di studio, non ha indotto effetti negativi sulla presenza della moretta tabaccata in Italia;
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;

- l'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta;
- nelle more della esclusione di detta specie dalle specie cacciabili previste dalla L. 157/92, in attuazione del piano d'azione nazionale per la conservazione della moretta tabaccata così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- Folaga (*Fulica atra*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 92): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile."e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;
- di quanto riportato nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004: "La letteratura scientifica relativa all'Italia e contenuta nei Key Concepts Document indica chiaramente che la folaga migra (verso nord) nel mese di FEB" (pag.24);
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 41 del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE", è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

- Porciglione (*Rallus aquaticus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in considerazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
 - della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
 - del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 39 del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;
 - del fatto che il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 39 del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, inizia dalla terza decade di febbraio.
- **Combattente (*Philomachus pugnax*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in considerazione:

- che l’ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia al combattente
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede l’apertura dalla terza domenica di settembre;
- la specie già si avvale di un regime “limitativo” dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000;
- in merito alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che la specie è ritenuta “Least concern” in Europa dalla Red List of European Birds del 2015 e che un lavoro recente, successivo ai dati citati dall’ISPRA, stabilisce che la popolazione euro-asiatica del Combattente, che transita in Italia nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011). C’è poi da aggiungere che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall’ONCFS (Trolliet et al.2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l’Italia nella corso della migrazione post-nuziale.

Si evidenzia, infine, che i dati dei censimenti invernali Wetlands International in Europa aggiornati al 2005 dimostrano un incremento delle presenze in tutte e tre le regioni biogeografiche.

La Giunta regionale potrà comunque vietare la caccia alla suddetta specie nel restante territorio su proposta degli AATTCC.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Alzavola (*Anas crecca*), Germano Reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*)

Per quanto riguarda queste specie, nel calendario venatorio 2020/2021 è consentito il prelievo in preapertura nelle seguenti giornate:

- a) 02, 05, 06 e 09 settembre 2020 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00;
- b) 12, 13 e 16 settembre 2020 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00;

in considerazione:

- del periodo di riproduzione e dipendenza che per germano reale e marzaiola nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” si considera concluso rispettivamente al 31 agosto ed al 20 agosto;
- del periodo di riproduzione e dipendenza che per l'alzavola nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” si considera concluso al 10 settembre; pertanto pur prendendo a riferimento la prima decade di settembre, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la apertura del prelievo venatorio dal 1 settembre non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Più in generale per quanto riguarda gli Anatidi sopradescritti studi recenti dimostrano che la fase di indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo.

Quindi poiché i Key Concepts, stabiliscono che non si devono cacciare le specie durante la riproduzione e il periodo di dipendenza, la Regione Marche ha tenuto perfettamente conto del principio della direttiva e il parere ISPRA sul “più completo sviluppo degli ultimi nati”, oltre a non essere chiaro a quali specie si riferisce, non è in linea con quanto stabilito dalla direttiva. Quest’ultima parla infatti del periodo di indipendenza e non del “completo sviluppo” (Boos *et al.*, 2007 e Boos *et al.*, 2010).

Relativamente alle specie acquatiche (fischione, mestolone, moriglione, moretta, marzaiola, canapiglia, folaga, pavoncella, porciglione, beccaccino, frullino, gallinella d’acqua, alzavola, codone, germano reale) si fa presente che tutte iniziano la migrazione prenuziale nel mese di febbraio secondo i più recenti ed aggiornati studi e dati scientifici. Vi sono quindi i dati scientifici a supporto dell’utilizzo della decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, dal MATTM e ISPRA ed espressamente ammessa da diverse pronunce del Giudice amministrativo (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 22/10/2019, n. 7182.)

Specie migratrici terrestri



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Tortora (*Streptopelia turtur*)

consentirne il prelievo venatorio:

- a) dal 02 settembre al 21 ottobre 2020;
- b) in preapertura nelle giornate 02, 05, 06, 09 settembre 2020 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00;
- c) in preapertura nelle giornate 12, 13 e 16 settembre 2020 da appostamento nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00;

così come previsto:

- dall'art. 18 della legge n.157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA; la Guida, infatti, così si esprime " ... nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta ... il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura" ... tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse ... nella forma esclusiva dell'appostamento ".

L'art. 18 comma 2 della L. n. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura della caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d'Incidenza

Nel calendario proposto inoltre la preapertura consente l'esercizio dell'attività venatoria non per l'intera giornata, ma lo limita ad orari fissi e ridotti.

Non si ritiene necessario, per la specie tortora, prevedere una riduzione del carniere giornaliero a 5 capi anziché 10 e di stabilire in 20 capi per cacciatore il carniere stagionale, come indicato nel parere ISPRA, soprattutto se prendiamo in esame l'andamento di popolazione dai dati ufficiali attualmente disponibili per la regione Marche (Rete Rurale Nazionale & Lipu (2018). Marche – *Farmland Bird Index* e andamenti di popolazione delle specie 2000-2017) da cui si può notare come lo Tortora selvatica sia una delle poche specie, se non l'unica, che mostra un incremento moderato nel periodo 2000-2017. Ciò significa che nell'arco di 17 anni di monitoraggio scientifico la popolazione che si riproduce nella Regione Marche non ha subito un impatto negativo causato dal prelievo venatorio, che in questo arco di 17 stagioni si è sempre eseguito in giornate di pre-apertura variabili come numero da 3 a 8.

Questo risultato è ancora più significativo poiché un recente lavoro dimostra che il prelievo venatorio di tortore eseguito in Italia si svolge per la maggior parte su tortore nate o riprodotte in Italia (Marx et al., 2016). Ne consegue che l'attività venatoria così come regolamentata dalla Regione Marche si è dimostrata compatibile con la conservazione favorevole della specie a lungo termine. Ciò è avvalorato anche dal fatto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

che la popolazione globale italiana è giudicata stabile in un arco di tempo di 15 anni dal 2000 al 2015.

Anche la popolazione che si riproduce al di fuori della Regione Marche, appartenente alla “Flyway centro europea” è composta da popolazioni stabili nella maggior parte dei paesi di provenienza (Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca).

La Regione Marche, attraverso gli Ambiti Territoriali di Caccia, provvede al mantenimento di colture a perdere, in particolare in aree a divieto di caccia, quali le zone di ripopolamento e cattura, che offrono alimentazione alla tortora nel periodo estivo e tardo estivo. Tali iniziative sono quantificabili in diverse decine di migliaia di euro e complessivamente in alcune centinaia di ettari di colture idonee alla specie. Questo dimostra che il mondo venatorio, attraverso le tasse dei cacciatori versate negli ATC, coopera in modo importante alla conservazione della specie che infatti dimostra una presenza costante e addirittura in aumento.

Quanto sopra esposto conferma che le scelte della Regione Marche adottate riguardo alla specie tortora sono in armonia con i principi di una sfruttamento sostenibile delle risorse, come previsto dalla legislazione nazionale e regionale e dalla direttiva 147/2009/CE.

- Colombaccio (*Columba palumbus*)

consentirne il prelievo venatorio:

- a) in preapertura nelle giornate 02, 05, 06, 09 settembre 2020 da appostamento, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00;
- b) in preapertura nella giornata del 12 settembre 2020 da appostamento nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00
- c) dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre;
- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della consistente popolazione nidificante nella nostra regione; a tale riguardo si rappresenta che fino ad alcune stagioni venatorie precedenti l’attuale, l’ISPRA considerava sostenibile un prelievo prima dell’apertura generale nelle aree dove era effettiva la presenza di nuclei nidificanti di adeguata consistenza; in forza di tale asserzione la Regione Marche, nelle ultime cinque stagioni, ne ha consentito il prelievo per due/tre giornate fisse.
- che la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” dell’Ispra”, per questa specie riporta le seguenti considerazioni: “...mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia.” Inoltre lo stesso Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel parere espresso sul calendario venatorio proposto dalla Regione Marche per la stagione 2009/2010 (prot. n. 027465 del 25/06/2009) esprimeva valutazione favorevole nel seguente modo: “Considerato lo status locale di questa specie, si ritiene comunque accettabile la proposta di tre mezza giornate di preapertura della caccia all’inizio di settembre con modalità analoghe a quelle indicate per la tortora (solo da appostamento)”;

- che nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;
- che nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” dell’ISPRA”, il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;
- dello status nazionale della specie secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 “Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013” redatto dalla LIPU incremento forte, media annua nel periodo +12,2%;
- più nello specifico il dato sperimentale di monitoraggio delle popolazioni di colombaccio nidificanti nelle Marche (cioè quelle su cui si svolge la pre apertura) dimostra che la specie è in “incremento forte” in regione dal 2000 al 2014 (Rete Rurale, 2015) e questa tendenza si è verificata in arco di tempo pluriennale in cui la pre apertura è sempre stata svolta. Ne consegue che la popolazione nidificante in Regione Marche, analizzata per un periodo di 15 anni, non ha subito alcun impatto negativo dalle giornate di pre apertura, ma al contrario ha aumentato in modo importante le sue presenze.
- Si ritiene infine di anticipare la chiusura del prelievo dal 10 febbraio al 31 gennaio 2021;

- *Allodola (Alauda arvensis)*

consentirne il prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020, in considerazione:

- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- di quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 16 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre);
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 135): “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata al 20 febbraio. Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione stessa da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004). L'attuale stagione venatoria appare pertanto idonea sotto il profilo biologico e tecnico, tenuto conto della fenologia della specie nel nostro Paese.”

Il prelievo, ed il relativo carniere, è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018

- Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Consentirne il prelievo venatorio:

- a) Dal 12 settembre 2020 al 27 dicembre 2020;
- b) in preapertura nelle giornate del 12, 13 e 16 settembre 2020, nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 anche con l'uso del cane esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme a condizione che non si arrechino danni alle colture.

Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) ad alta visibilità (arancione, rosso o giallo).

in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n. 157/92) che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre;
- di quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre); inoltre nella Guida non si rileva alcuna indicazione in merito alla data di chiusura;
- del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n.36 del documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre; le giornate di preapertura proposte ricadono pertanto in tale intervallo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- della comunicazione dell'ISPRA del 22/04/2013 inviata alla Provincia di Ancona avente ad oggetto "gare cinofile nelle Zone di ripopolamento e cattura" dove si afferma che le attività cinofile dovrebbero essere sospese nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 31 agosto, visto che il periodo sensibile della specie quaglia anche per le popolazioni presenti nella Regione Marche è la seguente: "deposizione dalla fine di maggio alla fine di giugno, schiusa da metà maggio a giugno (picco inizi giugno); sviluppo completo dei giovani da fine giugno a fine luglio";
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.72): "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre – 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico;" tale affermazione è in contrasto con quanto riportato nel parere ISPRA dove viene richiesto di anticipare la chiusura al 31 ottobre.
- La specie è considerata Least concern nella Red List of European Birds 2015 ed è in incremento moderato come nidificante in Italia, in un arco temporale (2000-2014) in cui la specie è stata sempre oggetto di caccia, in Italia così come nelle Marche, anche nelle giornate di pre apertura che pertanto dimostra come tutto ciò non abbia influenzato negativamente la popolazione.

Relativamente ai carnieri, questi vengono rispettivamente stabiliti in numero di 10 capi giornalieri e 50 stagionali per cacciatore, con un numero di capi diverso da quello proposto da ISPRA in quanto la popolazione della specie è considerata in incremento moderato (MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU: incremento medio annuo nel periodo 2010-2013, + 2,0 % annuale)

- Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

consentirne il prelievo venatorio dal 01 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, con eventuale sospensione in questo periodo al verificarsi di particolari condizioni meteo-climatiche, in considerazione :

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile.....Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

maggior vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concentrazione in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata) Le misure più significative che andrebbero adottate sono:

- adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;
 - monitoraggio dei carnieri;
 - definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;
 - chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati. Si consideri che nelle aree di svernamento le presenze in gennaio sono consistenti, ad es. le catture delle beccacce nella Tenuta di Castelporziano sono in media oltre il 20% della quota annuale;
 - introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;
 - prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);
 - verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie.”
- dei dati riportati nel “Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell'Università di Pisa, laddove “..un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie” con la conseguenza che “gli attuali periodi indicati dall'art.18 della L.157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie.”;

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che il mese di gennaio non viene considerato come periodo di migrazione prenuziale, ma particolarmente critico per gli elencati fattori ambientali a fronte dei quali si consiglia una corretta strategia globale di conservazione della specie. Nel merito la Regione ha attivato nelle ultime stagioni venatorie una strategia con la quale:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ha diminuito il carniere giornaliero consentito per cacciatore, stabilendo n. 3 capi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e n. 2 capi dal 1 al 30 gennaio, con un massimo stagionale di 20 capi per cacciatore;
- ha stabilito nuove restrizioni per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta, sugli orari di prelievo;
- ha introdotto l'obbligo di annotare immediatamente il capo abbattuto e/o contrassegnarlo se viene depositato a casa o in macchina;
- nel periodo 1 gennaio-31 gennaio 2021 è prevista la chiusura della caccia alla specie al verificarsi delle condizioni sotto riportate e accertate tramite il Centro Operativo Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche):
 - a) mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre i 4 giorni consecutivi;
 - b) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei 300 metri s.l.m. per più di tre giorni;
 - c) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore;

il Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria comunica tempestivamente alle Amministrazioni Provinciali, agli AATTC, alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali la sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate.

- Merlo (*Turdus merula*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 , così come previsto:

- dall'art.18 della legge n.157/92;
- dal documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA.

- Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- i dati internazionali sulla specie IUCN classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, con una popolazione in aumento;
- la popolazione nidificante in Italia è in aumento;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- dei dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano, come riportato nel testo, che “...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pag. 183);
- dei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.” pag. 228: “La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice di abbondanza.”;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.153): “*Al riguardo, si osserva un massimo stagionale nell’ultima decade del mese e nella prima di febbraio. A ciò segue un progressivo calo, fino alle fasi più avanzate e conclusive della migrazione primaverile.....La fenologia della migrazione risulta fortemente diversificata su base regionale.*”
- della bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio ;
- dei dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno 2007” pag. 51. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella seconda decade di febbraio;
- il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio inoltrato;
- sei lavori scientifici recenti, pubblicati su riviste ornitologiche riconosciute, eseguiti mediante inanellamento scientifico standardizzato, con telemetria VHF o con metodo dell’avvistamento/ascolto, concordano tutti nell’identificare in febbraio (prima o seconda decade) l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie
- altri studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dovuti a ricerca di aree di alimentazione (“I tordi in Italia, ISPRA 2010”) e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell’Est-Europa (“Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and Spatial distribution during migrations of hunting thrushes Zool. Journ. 83:342-354”).

- il confronto fra tutte le fonti di studio sopra esposte, di cui ben 3 riguardanti la Regione Liguria, dimostra che i risultati convergono tutti verso l’identificazione del mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale, per questo motivo la Regione Liguria conclude che la caccia al Tordo bottaccio fino al 31 gennaio non si sovrappone alla migrazione pre-nuziale ed è quindi in armonia con la direttiva 147/2009/CE;

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

- Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- a livello internazionale la specie è giudicata “Near threatened”, cioè una categoria al di fuori di quelle a rischio;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238”. Tali dati, evidenziano che la frequenza di questa specie subisce una diminuzione nelle prime due decadi di gennaio, seguita (nella terza decade) da un lieve nuovo incremento, da porre in relazione con movimenti di ritorno; nel testo inoltre si rileva come la specie in Italia sia pressoché assente nel corso della migrazione primaverile;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.158): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- della bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- dei dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno 2007” pag. 54. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella prima decade di febbraio;
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che la migrazione del Tordo sassello comincia in Europa nel mese di febbraio inoltrato;
- questo dato è coincidente con tutte le posizioni espresse dagli Stati UE nel corso della revisione del documento KC, che hanno appunto identificato nel mese di febbraio l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie;
- secondo i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing
- Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", in riferimento all’inizio della migrazione pre-nuziale, gli autori, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981”);
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (pagina 81 tabella 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma che: “Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti”;
- l’analisi complessiva di questi dati e il confronto fra tutte le fonti, conferma che la migrazione pre-nuziale della specie non si verifica in gennaio, ma in febbraio inoltrato. Per questi motivi la caccia fino al 31 gennaio è in armonia con la direttiva 147/2009/CE;
- del fatto che pur considerando la migrazione pre-nuziale a partire dalla terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Cesena (*Turdus pilaris*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo;
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" pag.182, Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano il picco di catture per questa specie nella terza decade di gennaio;
- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 222". Tali dati, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell'abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag.146): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo."
- della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- dei dati riportati nella "Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007" pag. 48. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di febbraio avviandosi nella prima decade con intensificazione nella seconda decade di febbraio.
- i dati della telemetria satellitare, presentati recentemente al XX Congresso Nazionale di Ornitologia, confermano che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano nel mese di febbraio a partire dalla fine della prima decade
- i dati della telemetria satellitare dell'inverno 2020 confermano l'assenza di movimenti migratori fino al mese di marzo;
- i dati dei Key Concepts proposti dalle altre nazioni UE sono tutti uniformi nell'identificazione del mese di febbraio o marzo quale inizio della migrazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pre-nuziale e questo concorda con i dati più recenti ottenuti con la telemetria satellitare;

Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Mammiferi

- Lepre (*Lepus europaeus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 06 dicembre 2020, in base alle seguenti considerazioni:

- la normativa vigente (ex art. 18, comma 1), della legge n.157/92) consente la chiusura al 31 dicembre;
- l'inizio del prelievo alle tre specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna), consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; nel mese di settembre sono previste solo sette giornate fisse di prelievo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre come si rileva dal grafico incluso nel parere ISPRA delle passate stagioni venatorie si verificano meno del 5% delle nascite; inoltre tale grafico è tratto dalla monografia redatta dall'Office National de la Chasse e quindi su popolazioni diverse da quelle italiane;
- la chiusura del prelievo venatorio della specie è anticipata rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge 157/92, come suggerito nel parere ISPRA;
- detto termine previsto all'08 dicembre va nella direzione suggerita, considerando altresì che gli stessi AATTCC regionali hanno condiviso tale scelta;
- il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria, valori che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l'esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura regionale competente;
- i dati fanno riferimento ai carnieri realizzati e sono desumibili dall'esame dei tesserini venatori;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la conservazione e la dispersione della Lepre sono favorite in considerazione che attualmente nelle Marche decine di migliaia di ettari di territorio sono destinati a Zone di ripopolamento e cattura e Centri produzione selvaggina, nonché Aree di Rispetto, con una percentuale di territorio ed una distribuzione a macchia di leopardo ottimali per la specie;

- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 06 dicembre 2020, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n. 157/92;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

- Volpe (*Vulpes vulpes*)

consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in considerazione:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n.157/92;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

- Cinghiale (*Sus scrofa*)

Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg. Reg.le n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Il prelievo venatorio, nella forma della braccata, girata, individuale e occasionale, è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, nella:

- Provincia di Pesaro e Urbino dal 01 Novembre al 31 Gennaio 2021;
- Provincia di Ancona dal 01 Novembre al 31 Gennaio 2021;
- Provincia di Macerata domenica 25 ottobre e dal 01 Novembre al 30 Gennaio 2021;
- Provincia di Fermo dal 18 Ottobre al 17 Gennaio 2021;
- Provincia di Ascoli Piceno 18 Ottobre al 17 Gennaio 2021;

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale è disciplinato dallo specifico Calendario 2020/2021 approvato con D.G.R. n. 587 del 18 maggio 2020.

Per quanto riguarda la forma individuale e occasionale secondo quanto contenuto nell'allegato calendario.

Si ritiene con l'attuale proposta di deliberazione di aver soddisfatto le diverse e articolate esigenze delle componenti che a vario titolo interagiscono nella gestione dell'attività



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

venatoria, comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Da ultimo si precisa che per quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio marchigiano – fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 20 settembre 2020.

In merito alle altre considerazioni e orientamenti rappresentati dall'ISPRA nel parere citato, si svolgono le seguenti valutazioni ed eventuali controdeduzioni.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2020

Si tratta della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre con la sola pratica dell'appostamento.

Nel caso in questione l'ISPRA dichiara che “la concessione delle giornate aggiuntive potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria sull'avifauna migratrice...” e “... la dimensione dell'incremento del prelievo ... potrà essere valutato solo se codesta Amministrazione sarà in grado di organizzare adeguatamente la raccolta e l'analisi dei carniere” in modo che risulti apprezzabile la dinamica degli abbattimenti secondo una scansione per decenni e infine conclude: “allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad opportuno principio di precauzione...”

Nelle passate stagioni, l'ISPRA invitava le Regioni che prevedevano le giornate aggiuntive, compresa quindi anche la Regione Marche, ad effettuare studi finalizzati a valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti degli uccelli migratori, subordinando la concessione delle due giornate da appostamento alla migratoria all'effettuazione di questi studi. Siffatto invito è stato sempre confutato dalla Regione Marche in considerazione che questi studi non possono essere promossi né a livello regionale, né a livello statale, né altresì, ad iniziativa dell'Istituto senza il coinvolgimento di Stati esteri ed organismi sopranazionali.

A più riprese nel passato, e ora si riconferma, è stata sottolineata una circostanza di fatto importante e relativa al fenomeno del flusso migratorio che nel bimestre di ottobre-novembre, segue la rotta carpatico-danubiana per finire nel litorale e poi all'interno del territorio marchigiano e che costituisce la ragione della pratica della caccia da appostamento ai migratori nelle Marche.

Ciò viene evidenziato per riconfermare che la pratica si effettua nei riguardi del volo post-nuziale quando i contingenti dei migratori sono nella consistenza massima e dal lato del diritto comunitario pienamente ammissibile trattandosi di fenomeno opposto al volo pre-nuziale per il quale la Direttiva 79/409/CEE stabilisce il divieto di caccia.

Le Marche, proprio su questa considerazione, ha radicato una consuetudine locale nel rispetto dell'art. 18, comma 6, della L. 157/92.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In punto di legittimità, ed al di là di ogni giudizio scientifico, la norma che stabilisce le due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre per il prelievo della migratoria da appostamento quale norma di diritto interno, non può essere sospetta di disapplicazione nei confronti della Direttive Europee non ricorrendo, nel fenomeno su cui si esercita il prelievo, ipotesi inibitoria in presenza di volo post nuziale quando i contingenti si presentano nella misura massima.

Si rappresenta poi che, come detto per la lepre, annualmente gli AATTCC esaminano i tesserini venatori contenenti gli abbattimenti delle varie specie, i periodi ecc. e trasmettono alla Struttura regionale competente le relative risultanze.

Al riguardo, si evidenzia che i dati forniti dagli stessi Ambiti sono inseriti in un database standardizzato per la raccolta dei prelievi predisposto dalla Struttura P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne e dall'Osservatorio Faunistico Regionale; il tesserino predisposto, infatti, negli ultimi anni permette di rilevare, attraverso la lettura ottica, tutti gli abbattimenti indicando la specie, la quantità giornalmente prelevata e per decadi e, al termine della stagione, quella complessiva che sta consentendo di monitorare con maggiore precisione i carnieri.

Attraverso l'Osservatorio Faunistico Regionale si elaboreranno i dati faunistici rilevati e trasmessi dagli AA.TT.CC., verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale.

Si rileva poi che le specie che tradizionalmente sono sottoposte a prelievo nel periodo di passo (ottobre-novembre) sono i turdidi con particolare riferimento al merlo e al tordo bottaccio, oltre al colombaccio, che presentano un trend positivo di popolazione come riportato nel documento di riepilogo del progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto dalla LIPU che si sintetizza:

Colombaccio: incremento forte +12,2 %; stato conservazione favorevole

Merlo: incremento moderato +2,2 %; stato conservazione favorevole

Tordo bottaccio: incremento moderato +4,7; stato conservazione favorevole

Ad ogni buon conto, e come ultima annotazione, si evidenzia che viene riconfermata anche per questa stagione venatoria la limitazione dei carnieri giornalieri e/o stagionali per alcune specie migratrici, particolarmente per beccaccia, allodola, codone, pavoncella e quaglia.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti positivi che la presenza del cane ha, nell'abitare la selvaggina a comportamenti di fuga e di difesa, prima dell'apertura della caccia; si rileva che proprio per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire solo dalla seconda metà di agosto.

La proposta di calendario venatorio stabilisce che l'allenamento dei cani da caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione in un A.T.C.

Relativamente all'osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo, la Giunta Regionale individuerà le località idonee (es. aste fluviali) e gli orari giornalieri, dopo aver sentito gli AA.TT.CC; si evidenzia che nelle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

passate stagioni nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato riscontrato dagli AA.TT.CC. sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto quanto rappresentato dall'ISPRA.

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA

Si evidenzia che la Giunta Regionale con le DGR n.1471/2008 e n.1036/2009 ha introdotto il divieto dell'uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide ricadenti nei siti di Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AATTCC ricavano, con l'esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici.

Come già evidenziato, con l'introduzione del nuovo tesserino di caccia i dati sono suddivisi per specie, con schede riepilogative stagionali dei prelievi per ogni singolo cacciatore, e permettono in tal modo una conoscenza ancor più precisa e dettagliata.

Attraverso l'Osservatorio faunistico regionale si elaboreranno i dati faunistici rilevati e trasmessi dagli AATTCC, verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale.

Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, del Corpo Forestale dello Stato ecc.

Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria

Sull'argomento si rappresenta che già dalla DGR n. 543 del 12/05/2014 (calendario 2014/2015 per il prelievo degli ungulati in forma selettiva), e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, anche alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23/10/2012, si consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche fatto salvo quanto indicato nel capitolo Rete Natura 2000 di cui all'allegato A del presente atto.

Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000

La regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC, ZSC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.

Con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alla procedura di VAS ed alla Valutazione d'Incidenza. Nel Piano stesso sono allegati le prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 a cui sono assoggettate le attività inerenti la pianificazione e l'esercizio venatorio regolamentato con il presente calendario, che vengano riportate nell'allegato B)

Con nota n. 13415 del 25.02.2020 il Ministero dell'Ambiente ha inoltre chiarito, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Nazionali per la valutazione d'incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate in Gazzetta ufficiale in data 28.12.2019, come i Calendari Venatori che discendono da atti di pianificazione vigenti e già sottoposti a Valutazione d'Incidenza non debbono essere ulteriormente sottoposti alla stessa procedura. Il Calendario venatorio infatti tiene conto, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche di quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 ai sensi della L. 157/92, art. 14, comma 6. L'opzione espressa dall'utente, modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Ogni cacciatore, per poter cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici).

I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., previsto al 30 giugno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 7/95, possono esercitare, a far data dal 2 settembre 2020, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con esclusione del cinghiale, della lepore, del fagiano, della starna, della coturnice, dei cervidi e dei bovidi, in tutti gli Ambiti territoriali della Regione. In ogni A.T.C., comunque, in relazione all'indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l'esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, commi 4 e 6 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli scambi disciplinati dall'art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95.

Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell'utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia. Per i cittadini della Repubblica di S. Marino, così come stabilito dal comma 7 dell'art.29 della L.R. 7/95, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo competente in materia di caccia della Repubblica stessa di un quantitativo di tesserini della Regione corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria in ambito regionale.

La Regione ai sensi del comma 6 dell'art.16 della L.R. 7/95, attiva scambi interregionali al fine di regolamentare la mobilità venatoria tra cacciatori e, a tal fine entro il 15 luglio di ciascun anno determina il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni dei R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e s.m.i e R.R. 23 marzo 2012, n.3.

I divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; Legge 353/2000).

In relazione a quanto tutto sopra esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 18 della L. 157/92 e s.m e dell'art. 30 della L.R. 7/95.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il descritto calendario venatorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

**Il responsabile del procedimento
(Massimo Pensalfini)**

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

**Il dirigente
(Raimondo Orsetti)**

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il dirigente del servizio
(*Raimondo Orsetti*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A) CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020 – 2021
- Allegato B) PRESCRIZIONI SITO SPECIFICHE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO, RECEPITE NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020-2021

